Allegato delibera n. 85 del 26.09.2022

STATUTO

BERGAMO SVILUPPO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Art. 1
Denominazione e sede

1. E’ costituita, ai sensi dell’art. 2, c. 5, della Legge 580/1993 e ss.mm.ii., dalla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo - di seguito chiamata "Camera di commercio" - l’Azienda Speciale denominata Bergamo Sviluppo, di seguito chiamata “Azienda”.
2. L'Azienda ha la propria sede legale in Bergamo.
3. L’Azienda è un organismo strumentale dell’ente camerale, dotato di soggettività tributaria, opera secondo le disposizioni della Legge 580/1993, secondo lo Statuto della Camera di commercio e secondo le norme del diritto privato, per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2. E’ dotata, nei confronti della Camera di commercio, di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti previsti dal D.P.R. 254/2005 e ss.mm.ii.
4. L’emblema dell’Azienda è allegato al presente Statuto.

Art. 2
Scopi

1. L'Azienda ha per scopo l’accompagnamento e lo sviluppo delle imprese della provincia di Bergamo attraverso programmi per:

   a) la formazione e lo sviluppo d’impresa;

   b) l’innovazione e il trasferimento tecnologico;

   c) l’internazionalizzazione

   d) orientamento al lavoro e alle professioni.

   In tali ambiti l’Azienda svolge i compiti di seguito descritti:

   a) formazione e sviluppo d’impresa

   L'Azienda cura la promozione e la gestione dei servizi relativi alla formazione professionale, all’orientamento, alla qualificazione e alla specializzazione a favore dei settori e delle categorie economiche locali per le quali si rilevi tale esigenza. In particolare l’Azienda svolge le attività di:

   - organizzazione, previo riconoscimento della Regione, dei corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio, dei corsi professionali per gli agenti di affari in mediazione, nonché di ogni altro corso abilitante per l'accesso alle professioni e ai mestieri;
   - realizzazione di ogni iniziativa volta ad assicurare la formazione permanente e l'aggiornamento professionale di imprenditori, collaboratori, quadri dirigenti o intermedi, operatori economici e professionali;
   - realizzazione di programmi di formazione, specializzazione e aggiornamento, per facilitare l'inserimento dei giovani nelle imprese;
   - promozione di attività di formazione per figure professionali di elevata specializzazione e per figure manageriali;
   - accrescimento della competitività in tutti i settori economici attraverso l'organizzazione di attività di assistenza e formazione alle imprese con esclusione degli interventi di puro sostegno finanziario;
   - organizzazione di iniziative destinate alla pubblicizzazione dell’attività svolta e alla diffusione della cultura della formazione e della creazione di impresa, anche attraverso l’organizzazione e/o la realizzazione di manifestazioni rivolte al pubblico;
   - pubblicazione e diffusione di testi e di materiale didattico e sperimentale, funzionale allo sviluppo della cultura imprenditoriale nella provincia;
   - formazione di nuovi imprenditori attraverso la diffusione dei metodi e degli strumenti tecnici che consentano la nascita di nuove imprese;
   - fornitura di consulenza tecnologica di base per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
   - fornitura di supporti, anche tramite attività consulenziale, orientativa, di ricerca e formativa, agli aspiranti imprenditori, nella fase iniziale del percorso di creazione di impresa, e agli imprenditori nell’ambito della loro attività;

- erogazione di servizi di informazione, orientamento e consulenza e comunque di ogni altro servizio che si ritiene necessario per lo sviluppo del territorio, nonché lo svolgimento di singole attività affidate, di volta in volta, dalla Camera di commercio anche relative ad attività delegate da altre istituzioni.

b) innovazione e trasferimento tecnologico

L'Azienda cura la promozione dello sviluppo tecnologico in modo da favorire in particolare la competitività delle imprese locali e facilitare la creazione di nuove imprese a tecnologia innovativa. In particolare l'Azienda svolge attività di:

- sviluppo e trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema economico locale, assistenza alle imprese per progetti innovativi relativi ai processi produttivi e ai prodotti attraverso istituti scientifici e società di consulenza specializzata;
- attuazione di iniziative promozionali per lo sviluppo di attività tecnologicamente avanzate;
- sviluppo di una funzione di accompagnamento e di interfaccia fra la domanda delle imprese e l'offerta di servizi disponibili sul mercato;
- realizzazione di servizi informativi (banche dati), di comunicazione e di altri servizi connessi per la diffusione delle conoscenze tecnologiche;
- ricerca di linee di finanziamento agevolato per i programmi di innovazione tecnologica rappresentate dalle leggi nazionali e comunitarie;
- sostegno volto a favorire l'incontro tra il sistema delle imprese e il mondo universitario e della ricerca per promuovere la diffusione dell'innovazione al servizio dell'economia locale;
- fornitura di servizi di ricerca di normative e di documentazione attraverso un sistema di consultazione informatizzata su argomenti tecnici e scientifici riguardanti i materiali, i processi e le tecnologie attinenti il campo di attività proprie della realtà industriale locale, anche in collaborazione con Istituti e Centri di ricerca;

c) internazionalizzazione

L'Azienda promuove, favorisce e sostiene i processi di internazionalizzazione delle imprese locali.

In particolare l'Azienda svolge attività di:

- promozione di servizi di informazione, di documentazione e di stimolo all'internazionalizzazione;
- promozione e realizzazione di progetti di accompagnamento delle imprese locali nei processi di approccio ai mercati esteri;
- realizzazione di conferenze, seminari, convegni, incontri promozionali e culturali in tema di internazionalizzazione;
- assunzione di ogni altra iniziativa necessaria e utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche con studi, ricerche, pubblicazioni e congressi;

d) orientamento al lavoro e alle professioni

L'Azienda assicura, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti:

- la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro;
- la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze;
- il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro;
- il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro.

2. Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Azienda può stipulare convenzioni di collaborazione con Università, Istituti di ricerca, Parchi scientifici e tecnologici locali, nazionali ed esteri.
3. L'Azienda può svolgere attività delegate dalla Camera di commercio funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività dell'ente camerale, mediante risorse finanziarie e strumentali necessarie ad essa assegnate.
4. L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non ha fine di lucro. In particolare nel perseguimento dei propri scopi, l'Azienda assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e buon andamento dell'attività nel rispetto dei principi fondamentali attinenti il soddisfacimento dell'interesse pubblico. Essa opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell'azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio camerale.

Art. 3
Pari opportunità

1. Nella composizione degli organi dell'Azienda è garantita la presenza di entrambi i generi nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, di cui al successivo art. 9, l'Azienda promuove la presenza di entrambi i generi, richiedendo ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità nella composizione del Collegio.

Art. 4
Organi

1. Gli organi dell'Azienda sono:
   - il Presidente;
   - il Consiglio di Amministrazione;
   - il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5
Presidente

1. Al fine di favorire il massimo coordinamento con le politiche della Camera, Presidente dell'Azienda è di diritto il Presidente della Camera di commercio, o un membro di Giunta da lui designato.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda nei confronti dei terzi e nei giudizi attivi e passivi e rilascia la procura ai difensori. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Adotta in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente riferisce con cadenza semestrale alla Giunta della Camera di commercio sull'andamento della gestione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente che svolge funzioni vicarie. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente al Vice Presidente.

Art. 6
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta camerale, è così composto:
   - il Presidente;
   - un componente della Giunta e/o del Consiglio camerale;
   - tre esperti dei settori economici interessati.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Direttore dell'Azienda.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Esso decade contestualmente al termine del mandato del Consiglio della Camera di commercio, rimanendo in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Azienda per l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono in caso di assenza ingiustificata a quattro riunioni consecutive.
5. In caso di dimissioni, decadenza o revoca, per giustificato motivo, di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la Giunta camerale provvede alla sostituzione.
6. I nuovi Consiglieri, nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, cessassero dalla carica durante il triennio, decadono alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel quadro delle linee programmatiche fissate dal Consiglio camerale, formula programmi di attività coerenti con gli scopi dell'Azienda.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
   a) predispone e definisce il programma delle iniziative e dei progetti dell'Azienda, nonché gli obiettivi da perseguire, in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi della Camera di commercio, e adotta le delibere necessarie per la loro realizzazione;
   b) delibera il preventivo economico, l'eventuale aggiornamento del preventivo e il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale, quali allegati del bilancio preventivo annuale, all'aggiornamento del preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di commercio;
   c) adotta i regolamenti per il funzionamento operativo dell'Azienda;
   d) impartisce direttive sulle modalità e termini per la definizione di contratti e convenzioni;
   e) definisce il fabbisogno dell'organico dell'Azienda, che sarà poi formalizzato con apposito atto nei limiti della normativa vigente e coerentemente con le previsioni della Camera di commercio, previa approvazione da parte della Giunta della Camera di commercio;
   f) individua, tra i suoi membri, un Vice Presidente;
   g) nomina, previa procedura a evidenza pubblica e fatta salva la normativa applicabile, il Direttore dell'Azienda e ne stabilisce la retribuzione;
   h) determina i limiti di spesa entro i quali il Direttore dispone autonomamente in materia di impegni, accordi, convenzioni e contratti;
   i) delibera sulla costituzione, modificazione e cessazione dei rapporti di lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti dell'azienda, secondo la normativa vigente per l'impiego privato (settore del commercio) e con riferimento alla disciplina contenuta nel successivo art. 12 del presente Statuto;
   j) stabilisce lo stanziamento complessivo per i premi di risultato e di produttività per il personale e assegna gli obiettivi e il premio al Direttore;
   k) ratifica gli atti urgenti assunti dal Presidente e/o dal Direttore;
   l) assume decisioni sulle materie non specificamente attribuite al Presidente o al Direttore.

Art. 8
Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno – di norma ogni tre mesi – e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno tre Consiglieri, indicando le motivazioni e gli argomenti da trattare.
2. L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente, è inviato ai consiglieri con avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata anche in forma di posta elettronica certificata. L'avviso, in caso di urgenza, può essere inviato nel termine di due giorni antecedenti quello fissato per la riunione.
3. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
4. Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti in carica e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione quali video o audio-conferenza. Alle riunioni partecipa di diritto il Collegio dei Revisori.
5. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, per tali intendendosi anche i consiglieri collegati mediante mezzi di telecomunicazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto segreto e per delega non è ammesso.

Art. 9
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge.
2. Il Collegio dura in carica tre anni. La ricostituzione del Collegio, preso atto della conclusione delle procedure di nomina, avviene attraverso un atto formale della Giunta camerale.
3. Il Collegio opera secondo le disposizioni di legge e del DPR 254/2005 e ss.mm.ii.
4. Le riunioni del Collegio dei Revisori si tengono di norma nella sede operativa dell'Azienda Speciale; sono altresì valide le riunioni del Collegio tenute con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione quali video e audio-conferenza.

Art. 10
Comitato tecnico-scientifico

1. Nel caso in cui le esigenze espresse dalla gestione delle attività di cui all'art. 2 lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato tecnico-scientifico, stabilendone la composizione.
2. Il Comitato formula pareri in ordine al programma annuale delle attività dell'Azienda, proposte di indirizzo in ordine al migliore raggiungimento dei suoi obiettivi e proposte operative su specifiche materie e iniziative.
3. Il Direttore dell'Azienda fa parte di diritto del Comitato.
4. Il Comitato può essere permanente, e in questo caso scade con il Consiglio di Amministrazione, oppure temporaneo.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 11
Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare il Direttore dell'Azienda individuando lo stesso tra figure dotate di specifica e comprovata professionalità, appositamente selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, fatta salva la normativa applicabile in materia.
2. Il Direttore dà esecuzione alle decisioni, provvedimenti e/o delibere degli organi dell'Azienda, in particolare:
   a. svolge, anche a mezzo di delega ad altri dipendenti dell'Azienda e/o referenti esterni alla stessa, le attività inerenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo mediante autonomi poteri di spesa;
   b. è il datore di lavoro, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ed è dotato dei relativi poteri organizzativi, decisionali e di spesa;
   c. dà esecuzione ai provvedimenti di assunzione del personale, utilizzando le tipologie contrattuali previste dalla legge, nonché ai provvedimenti inerenti lo stato giuridico, la carriera, il trattamento economico delle persone che a qualsiasi titolo prestano lavoro per l'Azienda, in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
   d. propone al Consiglio di Amministrazione la scelta del responsabile amministrativo;
   e. assegna i premi di risultato e di produttività al personale, previa fissazione dei relativi criteri e nei limiti dell'importo complessivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
   f. gestisce e coordina le attività per il raggiungimento degli scopi dell'Azienda;
   g. provvede alla gestione delle attività e delle funzioni e dei compiti delegati dal Consiglio di Amministrazione;
   h. esercita i poteri di spesa e di acquisizione nell'ambito delle direttive assunte dal Consiglio di Amministrazione;

i. sottoscrive i contratti per l'acquisto di beni e servizi e/o per il conferimento di incarichi, secondo modalità e termini previsti dagli eventuali regolamenti e/o disciplinari adottati dall'Azienda;

j. coordina il Comitato tecnico-scientifico, se nominato.

3. Il Direttore, diverso dal Segretario generale della Camera di commercio, si raccorda, ogni volta che sia ritenuto opportuno, con quest'ultimo.

Art. 12
Personale

1. Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato è definito dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla Giunta della Camera di commercio, al fine di verificare il rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti normative.
2. Il personale dell'Azienda è assunto a norma dei contratti collettivi del personale delle aziende private del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché del regolamento interno, nel rispetto dei vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per la Camera di commercio, la quale in ogni caso autorizza gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo.
3. L'Azienda può avvalersi di personale camerale, previo accordo con la Camera di commercio.
4. Al personale vengono assegnati ogni anno obiettivi coerenti con il Piano performance della Camera di commercio per l'erogazione di premi individuali di produttività.

Art. 13
Entrate

1. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
   - contributi annuali stanziati dalla Camera di commercio nell'ambito del preventivo economico in relazione alla missione istituzionale dell'Azienda;
   - contributi erogati dalla Camera di commercio per l'acquisto di beni strumentali;
   - contributi di altri enti pubblici e privati;
   - proventi derivanti dalle prestazioni di servizi;
   - altre eventuali entrate.

Art. 14
Gestione del bilancio

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.
2. Il preventivo economico e il bilancio d'esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione della Camera di commercio.
3. Il servizio di cassa è di norma espletato dalla banca che effettua il servizio di cassa per la Camera di commercio.
4. Le disposizioni di pagamento e di incasso sono firmate congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo dell'Azienda nonché dai relativi sostituti.

Art. 15
Vigilanza

1. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta stessa o dal Consiglio.

Art. 16
Scioglimento

1. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento, con motivata deliberazione della Giunta che nomina un liquidatore.

Art. 17
Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato con delibera della Giunta della Camera di commercio.

Art. 18
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore secondo le disposizioni vigenti relative alle deliberazioni della Giunta camerale.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti applicabili alle Aziende Speciali delle Camere di commercio e in mancanza alle norme del Codice civile.

Bergamo Sviluppo
Azienda Speciale della Camera di Commercio